


Iole Fagnoli

I piaceri della tavola a Roma antica

Tra alimentazione e diritto



SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA E AMPLIATA



Giappichelli

1. *Rilievi introduttivi*

Nel lungo arco dell'esperienza giuridica romana, durata tredici secoli, sembra possibile distinguere, in relazione ai costumi alimentari, tre principali fasi. Nell'età più antica, in cui l'economia era legata fundamentalmente alla pastorizia, il cibo diffuso era solo quello derivante da tale attività, senza che fossero noti agli esordi né l'olio né le utilizzazioni della vite. Si portavano in tavola solo ingredienti reperibili nell'area italica in una dimensione in cui imperavano la semplicità dei costumi e la frugalità delle mense. Tali valori, di cui era paradigmatica la soddisfazione del Romano per il proprio orto di due iugeri¹, furono, nei secoli successivi della storia romana, sempre adottati come modello di condotta.

È con l'età repubblicana, a partire dal III secolo a.C., che si vennero diffondendo nuovi prodotti alimentari grazie soprattutto all'espansione territoriale di Roma nel Mediterraneo e all'apertura ad altre civiltà. Roma usciva vincitrice dalle guerre puniche e scopriva il suo potere egemonico su tutto il Mediterraneo. Gli alimenti portati in tavola aumentarono esponenzialmente e si diffusero preparazioni ricercate e raffinate. Con il Principato e con la stabilità politica e sociale che si conobbe tra il I secolo a.C. e l'inizio del III secolo d.C., la varietà di cibo aumentò ulteriormente, come anche le pietanze di lusso.

¹ Plinius, *Naturalis historia* 18.2.7.

Una svolta in senso inverso sembra aversi con l'età tardoantica, che sembra aprire una terza fase anche nella storia dei costumi alimentari. Paradigmatico fu l'imperatore Giuliano, che, secondo la tradizione, mangiava e beveva il minimo indispensabile e come i soldati consumava in piedi, a guisa dell'uso militare, il composto di farro (*puls*). Alla crisi economica che attanagliava l'impero si aggiungeva nel frattempo, come concausa di una progressiva morigeratezza, anche la riflessione del primo Cristianesimo. Del resto per i Cristiani il banchetto non era altro che l'atto di amore verso Dio e verso i fratelli e la cena era quella eucaristica in memoria della celebrazione di Cristo alla vigilia della sua crocifissione. Il messaggio cristiano contribuì dunque a biasimare gli eccessi e a imporre regole di sobrietà in un'epoca che si sarebbe conclusa con la caduta dell'Impero romano d'Occidente.

Ora, nonostante queste diverse fasi della storia dell'alimentazione romana, l'attenzione in questa sede sarà concentrata sul periodo che va dall'età repubblicana dell'espansione mediterranea fino a quella imperiale e quindi su quella che si è individuata come seconda fase. Tuttavia, si intende considerare anche l'età diocleziana, convenzionalmente qualificata dal punto di vista giuridico, sociale e politico come l'inizio della nuova epoca tardoantica, ma che, dal punto di vista dell'alimentazione, pare presentare omogeneità con l'età precedente. Si considererà pertanto l'arco temporale che va dall'inizio del II secolo a.C. fino al primo decennio del IV secolo d.C. In questa luce le diverse fonti, ora di età repubblicana, ora di età imperiale, compresa quella diocleziana, saranno vagliate perché possano contribuire tutte al quadro complessivo in una trattazione che vuole essere tematica e non seguire pedissequamente l'evoluzione cronologica dei circa cinque secoli su cui verrà concentrata l'attenzione.

Il primo capitolo del lavoro sarà dedicato a un affresco

della molteplicità e della varietà dei cibi diffusi al tempo dei Romani. Un particolare angolo prospettico sull'alimentazione dell'epoca è dato dall'editto dei prezzi di Diocleziano. Con l'obiettivo di stabilire prezzi massimi di vendita, tale provvedimento ha consegnato alla storia uno scrupoloso elenco dei prodotti alimentari dell'epoca e pertanto una testimonianza diretta di quanto veniva al tempo portato in tavola.

Il secondo capitolo sarà invece dedicato a quegli istituti che possono essere ritenuti precursori del moderno diritto di libertà dalla fame, sebbene ai Romani fossero chiaramente sconosciuti un diritto al cibo in questa accezione e un diritto alimentare, inteso come un sistema organizzato di norme che riguardano il soddisfacimento degli interessi legati all'esperienza del consumo. Tale tema che, in particolare nell'ultimo ventennio, ha acquisito dimensione sempre più ampia e rilevanza sempre maggiore contempla oggi innumerevoli fonti di produzione, anche se il disordine legislativo è caratteristico di questo settore, dove alle norme nazionali costituzionali, civili, penali e processuali si aggiungono quelle del legislatore europeo e comunque di fonti transnazionali. Pur nella molteplicità confusa e asistemica delle norme, sembra oggi possibile individuare due profili in relazione a questo campo di intersezione tra diritto e cibo. Tra le accezioni dell'attuale diritto al cibo rientrano il diritto alla libertà dalla fame, da un lato, e il diritto a un'alimentazione sana, dall'altro.

Seguendosi questo doppio binario individuabile nel diritto alimentare attuale, si cercherà di verificare in che misura l'ordinamento giuridico romano si fece carico in un certo qual modo del problema della fame. L'intervento più massiccio e duraturo nel tempo fu il vettovagliamento a spese degli organi repubblicani o dell'imperatore, prima noto come iniziativa sporadica, le *frumentationes*, e poi con l'istituzione dell'*annona*, che in età imperiale divenne

un ufficio stabile con un ruolo destinato sempre più a crescere nel tempo. Inoltre, i Romani conobbero le istituzioni alimentari, iniziative evergetiche a tutela dei fanciulli di famiglie indigenti. In questo ambito sono da inserire anche le obbligazioni alimentari, emerse in un primo momento come vincoli nell'ambito dell'autonomia privata in materia successoria. A queste si aggiungono con il tempo, soprattutto a partire dall'età imperiale, le obbligazioni alimentari *ex lege*, previste nei rapporti tra padri e figli, qualora gli uni o gli altri versino in stato di bisogno, e anche, in una certa qual misura, tra marito e moglie divorziata in caso di presenza di un figlio concepito durante il matrimonio.

Alla seconda accezione del moderno diritto al cibo ha contribuito oggi la legislazione comunitaria più recente, definendo meticolose regole di prevenzione e punendo le pratiche fraudolente o comunque in grado di indurre in errore il consumatore. Il diritto a un'alimentazione sana si profila infatti, nella nostra epoca, come diritto sociale. Tale protezione del consumatore in merito alla sicurezza alimentare, prodotto legislativo soprattutto degli anni Duemila, era ovviamente sconosciuta ai Romani. Tuttavia si conosceva – come ben attestano le fonti letterarie – la preoccupazione per la qualità e per la conservazione del cibo. Come forma di tutela generica del compratore, fu introdotta la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta, da fare valere ovviamente anche quando oggetto della compravendita era un prodotto alimentare. Nel terzo capitolo si intende anche considerare l'intervento del senatoconsulto *de Bacchanalibus*, che intervenne per controllare la celebrazione delle feste in onore di Bacco, notoriamente luogo di eccessi soprattutto nel consumo di vino. Verrà menzionata anche la repressione delle frodi commerciali tramite l'*actio de dolo* e l'*actio furti*, che si affiancarono alla repressione criminalistica del falso in caso di uso di pesi contraffatti. Nel terzo capitolo sarà affrontata anche

un'ulteriore questione. Come è noto, i Romani non furono alieni agli eccessi nel consumo di cibo già a partire dall'età repubblicana, là dove il cibo era l'occasione di momenti sociali di centrale importanza come i banchetti. È in questo ambito che si inserirono quegli interventi legislativi che volevano incidere sul costume sociale a tavola, le cd. *leges cibariae*. Da alcune di queste leggi sembra emergere persino un'attenzione al cibo vegetariano, preferito in certe situazioni rispetto al consumo di carni e pesci.

Nel quarto capitolo si intendono infine prendere in considerazione negozi giuridici che, nella loro struttura, presentano un'intersezione con il cibo. Si tratta di casi in cui il cibo entrava nel diritto come parte di un formalismo più o meno rituale.

Capitolo I

*I prodotti alimentari nell'editto
diocleziano dei prezzi*

2. Cenni sulle finalità del provvedimento legislativo

Non è semplice ricostruire quali cibi finissero sulla tavola dei Romani. È oltremodo significativa, in merito alle abitudini alimentari della società romana, una testimonianza giuridica pressoché unica nel suo genere, l'*edictum de pretiis rerum venalium*. Ricostruito sulla base di diversi ritrovamenti epigrafici ed edito per la prima volta da Theodor Mommsen¹, il noto provvedimento dell'imperatore Diocleziano, collocabile cronologicamente alla fine dell'anno 301, colpisce già solo per le dimensioni colossali dell'iscrizione su pietra, oltre che per il numero di copie che sono state ritrovate diffuse sul territorio dell'impero. Nessun altro documento epigrafico ha infatti un numero così elevato di esemplari con ritrovamenti soprattutto in Asia minore, nelle isole dell'Egeo, a Creta e in Cirenaica. Le redazioni non sono sempre identiche le une con le altre e sono state rinvenute anche epigrafi interamente in greco. Il primo ritrovamento sembra essere stato quello del console inglese a Smirne, William Sherard, che già nel 1709 scoprì la scrittura epigrafica incisa sul lato nord del *buleuterium* di Stratonicea di Caria, nel territorio dell'odierna Turchia.

¹ T. MOMMSEN-H. BLÜMNER, *Das Maximaltarif des Diocletian*, Berlin, 1893 (*seorsum impressum ex CIL*, 3, suppl. I, 1902). L'ultima edizione è ritenuta una ricostruzione, allo stato delle conoscenze, definitiva e di essa si terrà conto in questa sede: M. GIACCHERO (a cura di), *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium, in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, Genova, 1974, da cui è ripresa la modalità di citazione e anche, salve alcune singole precisazioni, la traduzione del testo qui citato. Sulla struttura della prima parte del provvedimento e sulla denominazione della stessa come '*lex moderatura*', cfr. M.V. BRAMANTE, *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli, 2019, in particolare 153 ss.

Guardandosi all'editto come fonte di produzione, è evidente che Diocleziano abbia escogitato, nell'ambito del suo disegno di riforme che coinvolgeva anche il versante fiscale e quello monetario, un nuovo strumento per rendere stabile il sistema economico in un'epoca di grave crisi e di inflazione galoppante.



Fig. 1. Testa di una statua togata dell'imperatore Diocleziano, Roman Art of the Art Institut of Chicago

Il provvedimento consta di una *praefatio*, preceduta da una lunga *inscriptio*, e della tariffa con l'elenco degli innumerevoli prodotti. Nella parte precedente la tariffa l'imperatore esplicita il contenuto e lo scopo del calmiere:

2.10-16. *Placet igitur ea pretia, quae subditi brevis scriptum designat, ita totius orbis nostri observantia contineri, ut omnes intellegant egrediendi eadem licentiam sibi esse praecisam; non impedita utique in his locis, ubi copia rerum perspicietur afluere, vilitatis beatitudine, cui maxime provideatur, dum praefinita avaritia conpescitur. inter venditores au-*

tem emptoresque, quibus consuetudo est adire portus et peregrinas obire provincias, haec communis actus debebit esse moderatio, ut, cum et ipsis sciant in caritatis necessitate statuta rebus pretia non posse transcendere, distractionis tempore ea locorum adque discursuum totiusque negotii ratio subputetur, qua iuste placuisse perspicitur nusquam carius vendituros esse, qui transferunt.

Si dispone, quindi, che i prezzi indicati nella breve tariffa seguente siano osservati in tutto il mondo di nostro dominio, in modo che ciascuno intenda che gli è preclusa la facoltà di superarli, senza che, in quei luoghi dove si osserva l'abbondanza, sia impedito di godere del beneficio dei prezzi bassi, dal momento che proprio a questo si vuole soprattutto provvedere, quando l'avidità sarà stata completamente repressa. Inoltre nei rapporti fra i venditori e i compratori, che hanno consuetudine di frequentare i porti e di percorrere le province straniere, questa disposizione universale dovrà essere un freno, in modo che, sapendo essi che in periodo di aumento non è permesso superare i prezzi stabiliti per le merci, nel momento della vendita facciano un calcolo dei luoghi, dei trasporti e di ogni aspetto dell'affare, da cui risulti evidente quanto è stato giustamente deliberato, cioè che coloro che trasportano le merci non possono vendere in nessun luogo a prezzo più alto.

Con toni magniloquenti e con vigenza estesa a tutto l'impero (*totius orbis nostri*) l'imperatore fissava un prezzo massimo di vendita per ciascuna delle molteplici tipologie di merci e servizi. La previsione di un massimo voleva comunque consentire alle parti, soprattutto in caso di eccesso di offerta, la pattuizione di un prezzo inferiore. Fine del provvedimento era evitare speculazioni e quindi controllare il mercato tramite la difesa delle vittime, cui doveva essere assicurato l'accesso a questi beni e servizi, e la punizione feroce di chi tenesse la condotta di *avaritia* (*dum praefinita avaritia conpescitur*). Quale pena commi-

nata per chi eludesse il tetto massimo dei prezzi, vendendo a importi superiori a quelli stabiliti, era infatti prevista addirittura la morte.

Non è facile ricostruire l'impatto del provvedimento². Dell'epoca ci è stata tramandata la critica di Lattanzio (III-IV sec. d.C.). L'autore cristiano ascrive alla politica economica di Diocleziano non solo l'aggravamento dell'inflazione, ma anche l'abbandono dei campi da parte dei contadini e la carestia³. Questo vincolo voleva evitare le speculazioni e cioè che i commercianti si spostassero da una provincia all'altra alla ricerca di mercati sempre più carenti dove vendere a prezzi maggiorati, con l'obiettivo finale di controllare il mercato tramite il potere imperiale. Nonostante manchino ulteriori fonti, è da ritenersi che i prezzi massimi si rivelarono alquanto contenuti per l'epoca e misero in seria difficoltà il commercio in rapporto ai costi di produzione. Di conseguenza le merci sparirono dai mercati. Al contempo la gravità della pena inflitta non distolse i commercianti dalla pratica di vendere clandestinamente sottobanco le merci a costi più alti di quelli elencati nel catalogo imperiale ufficiale o, in alternativa, di ricorrere al baratto. Sembra che il risultato sia stato l'aumento della quantità delle monete coniate e quindi una perdita del loro potere di acquisto. È presumibile, in sostanza, che l'editto non abbia avuto il successo sperato da Diocleziano. Non è infatti noto quanto a lungo il provvedimento legislativo, così minuziosamente compilato, abbia avuto applicazione, ma, dal silenzio delle fonti successive, è da presumersi che non trovò più attuazione in seguito all'abdicazione di Dio-

² Sull'andamento dei prezzi in quell'epoca, in particolare dell'oro, e sulla scarsità di informazioni sul costo degli altri beni, si rinvia a E. LO CASCIO, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma, 2009, in particolare 247.

³ Lactantius, *De mortibus persecutorum* 7.6-7.

cleziano, avvenuta quattro anni dopo, nel 305. Se così fosse, il calmiere non sarebbe sopravvissuto al suo promulgatore.

Peraltro, l'editto interessa in questa sede non come fonte di produzione, ma di cognizione sulla sua epoca, che si pone immediatamente dopo quella che viene ritenuta convenzionalmente essere la fine del Principato. È soprattutto uno straordinario documento della varietà merceologica dell'epoca, oltre a essere uno strumento preziosissimo per la ricostruzione della storia economica dell'antichità. Sono elencate circa milletrecento merci o attività lavorative, come manufatti di rame e di ferro, pelli o cuoio e relativi prodotti con essi realizzati, terraglie, avorio e gusci di tartaruga, foraggi, piume, vesti, oro, servi, bestie da soma e da tiro, marmi, fiere, carte, cere, piante, oltre a salari dei lavoratori e prezzi di locazione di diversi oggetti. Lo sforzo di redazione fu colossale. Non sempre peraltro la logica seguita è perfettamente coerente. Infatti, la tipologia di merci sembra sbilanciata a vantaggio di oggetti di uso militare e articoli di lino, là dove invece mancano del tutto, per esempio, utensili di metallo per la casa e altri generi per la cucina, come terrecotte e vetri. Tra gli animali domestici elencati ne risultano inoltre omessi numerosi.

Il provvedimento diocleziano, al di là del significato e del controverso successo della manovra, è in questa sede di particolare interesse per l'elenco dei cibi come testimonianza autentica della raffinatezza gastronomica dell'epoca. Innanzitutto è inequivocabile l'importanza che viene attribuita ai generi alimentari, che compaiono all'inizio della tariffa. Inoltre, in questo suggestivo spaccato dei cibi consumati, che vengono qui integrati con alcune informazioni derivate da fonti letterarie più o meno di quel periodo, sono di straordinario interesse non solo le molteplici tipologie di vini e di olio, ma anche la varietà delle carni e dei pesci che si portavano in tavola, come la vasta gamma di cereali, legumi e verdure.

Rispetto alla cucina odierna, solo pochi cibi erano del tutto ignoti, come ciò che ci è arrivato grazie alle scoperte geografiche e le conquiste coloniali, in particolare pomodori, patate, banane, mais, cacao, tè e caffè. Oltre alle banane, erano sconosciute altre varietà di frutta che sono arrivate in età medioevale dall’Oriente o dall’Africa come arance, mandarini e nespole.

3. I prodotti alimentari menzionati

Nell’editto diocleziano i cibi vengono raggruppati in sei categorie. E di queste sei categorie quella dei prodotti della terra, i *fruges*, è la prima in assoluto. Seguono vini, olii, carni, pesci e, in ultimo, quale ampio contenitore residuale, *item*, in cui vengono fatti rientrare verdure, uova, frutta e formaggi. Nella trattazione che segue si ricalca la sequenza diocleziana.

3.1. Prodotti del raccolto

Nella categoria *De frugibus* Diocleziano elenca innanzitutto i cereali, che erano alla base della dieta tradizionale romana.

3.1.1. Cereali

La tariffa enumera una vasta gamma di cereali:

Edictum Diocletiani 3.4.I

De frugibus

1 <i>frumenti</i>	<i>k.mo</i> <unum>	---
2 <i>hordei</i>	<i>k.mo unum</i>	x <i>c</i> <entum>
3 <i>centenu</i> < <i>m</i> > <i>sive sicale</i>	<i>k.mo unum</i>	x <i>sexa</i> < <i>ginta</i> >
4 <i>mili pisti</i>	<i>k.mo unum</i>	x <i>centu</i> < <i>m</i> >

5 <i>mili integri</i>	<i>k.mo</i> <unum>	x <i>quingenta</i>
6 <i>panicum</i>	<i>k.mo</i> <unum>	x <i>quingenta</i>
7 <i>speltae mundae</i>	<i>k.mo</i> <unum>	x <i>centum</i>
8 <i>scandulae sive speltae</i>	<i>k.mo</i> <unum>	x <i>triginta</i>
1 di frumento	1 moggio militare	---
2 di orzo	1 moggio militare	den. 100
3 di frumento o segale	1 moggio militare	den. 60
4 di miglio pestato	1 moggio militare	den. 100
5 di miglio intero	1 moggio militare	den. 50
6 di pannocchia	1 moggio militare	den. 50
7 di spelta raffinata	1 moggio militare	den. 100
8 di spelta non raffinata	1 moggio militare	den. 30

Per misurare la quantità di cereali, nel calmiere se ne calcolava il volume e si utilizzava il moggio italico, un recipiente che conteneva poco meno di nove litri di cereali. Il prezzo per unità, non solo per i cereali, ma per tutti i prodotti alimentari elencati, è espresso nell'editto tramite il denario. Tale moneta d'argento non era più corrente in quell'epoca, in quanto era stata convertita da Diocleziano, nell'ambito della sua riforma monetaria, nell'*argenteus*. Compare quindi nell'editto come un mero parametro di valore.

Sono qui elencati il frumento (*frumentum*), l'orzo (*hordeum*), il miglio pestato o intero (*milium pistum et integrum*) e il panico (*panicum*). L'avena (*avena*) è menzionata poco più avanti. La provenienza dei prodotti non viene mai precisata⁴.

La tariffa menziona anche la spelta (*spelta*), una specie del farro, sia raffinata sia allo stato grezzo. Un'altra varietà di farro, *alica*, torna in seguito dopo i legumi al nr. 25 e

⁴ Sul punto M.V. BRAMANTE, *Contributo allo studio del calmiere di Diocleziano. Origine e qualità delle merci venali*, in *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari*, 23, 2018, 31.